



Diritto & Fisco

Capital
IN EDICOLA
E IN DIGITALE
Class editori

La misura in scadenza a fine mese. Tra le motivazioni, i maggiori costi dell'energia

Decontribuzione Sud, il sì Ue Fino a fine anno sconto del 30% per i datori di lavoro

DI DANIELE CIRIOLI

Via libera della commissione europea alla proroga della decontribuzione Sud. Fino a fine anno, i datori di lavoro del Mezzogiorno potranno continuare a pagare i contributi dei dipendenti in misura scontata del 30%. La notizia arriva da un comunicato stampa del ministero del lavoro diffuso ieri che annuncia la decisione UE sulla misura in scadenza a fine mese. Soddisfazione è stata espressa dal ministro del lavoro, Marina Calderone, riconoscendo alla decontribuzione il merito di aver «consentito alle aziende del Mezzogiorno di crescere e partecipare al generale rilancio dell'occupazione».

Decontribuzione Sud

L'incentivo è stato introdotto dal decreto Agosto (decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020) a favore dei datori di lavoro privati, eccetto quelli dei settori agricolo e domestico. L'incentivo opera sui rapporti di lavoro attivi nelle regioni Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia, anche da parte di datori di lavoro con propria sede legale in regioni



diverse, purché hanno sedi operative e lavoratori occupati nelle aree agevolate. Oltre ai datori di lavoro pubblici sono esclusi dall'incentivo anche le imprese del settore finanziario. La legge di Bilancio 2021 ha rimodulato le misure: 30% fino all'anno 2025; 20% negli anni 2026 e 2027; 10% nel biennio 2028 e 2029. Il bonus non ha limite d'importo; pertanto, può trovare applicazione sulla contribuzione del datore di lavoro, senza un tetto massimo mensile.

Le condizioni

L'esonero, ha spiegato l'Inps (circolare n. 90 del 27 luglio 2022), non ha natura d'incentivo all'assunzione e, pertanto, non è soggetto al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione (art. 31 del dlgs n. 150

del 14 settembre 2015). Tuttavia, poiché è un bonus contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006: regolarità con la normativa sul Durr; assenza di violazioni in materia di sicurezza lavoro; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali.

Le condizioni UE

Ulteriori condizioni che i datori di lavoro devono rispettare sono di natura comunitaria. Punto di riferimento è il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuti a sostegno dell'economia a seguito del conflitto Russia-Ucraina (Temporary Framework), il quale prevede che, in caso di autorizzazione UE, le agevolazioni sono considerate aiuti di stato compatibili con il mercato UE purché, tra l'altro, l'importo complessivo (tutti gli aiuti dello stesso tipo) non superi in alcun momento:

- 335.000 euro per impresa (settori produzione primaria agricoli, pesca e acquacoltura);

- 2,5 milioni di euro per le imprese di altri settori.

Interventi di rigenerazione su 112 edifici scolastici

Interventi di rigenerazione su 112 edifici scolastici in 47 province su tutto il territorio nazionale, per un investimento di 81 milioni a carico della Struttura per la progettazione dell'Agenzia del demanio. È il primo bilancio delle attività che l'Agenzia del demanio e l'Unione province italiane (Upi) hanno portato avanti per consentire alle province di usufruire gratuitamente del supporto della Struttura per la progettazione per servizi di ingegneria e architettura e dell'assi-



Sinergia tra Demanio e Upi

stenza tecnica sul patrimonio pubblico scolastico di loro competenza.

© Riproduzione riservata

La proroga

Per l'operatività dell'incentivo già nel corso degli anni passati è stato necessario richiedere e ricevere l'autorizzazione della commissione UE, che ha riconosciuto alla misura il fine di preservare

l'occupazione delle imprese del mezzogiorno, anche in relazione ai maggiori costi nell'approvvigionamento energetico. L'autorizzazione concede la fruizione fino al 31 dicembre 2024.

© Riproduzione riservata

Codice della crisi d'impresa, circoscritto il falso in attestazioni

DI MARCELLO POLLIO

Il reato di falso in attestazioni nelle relazioni del professionista indipendente previste dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (SGS 14/2019, Ccii) è circoscritto alla sola veridicità dei dati aziendali esaminati ai fini della ristrutturazione dell'impresa in crisi, essendo esclusa ex lege, dalla fattispecie di reato, la fattibilità del piano. Anche l'omissione di informazioni rilevanti da parte dell'attestatore (art. 2, lett. a, Ccii) deve essere riferita alla sola veridicità dei dati aziendali. Con un nuovo documento di studio ("Falso in attestazioni e relazioni nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"), pubblicato ieri dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dalla Fondazione na-

zionale di ricerca dei commercialisti nell'ambito dell'attività delle aree "Funzioni giudiziarie" e "Gestione della crisi d'impresa e procedure concorsuali", alle quali sono delegati il segretario e i consiglieri nazionali Giovanna Greco, Cristina Marrone e Pierpaolo Sanna, viene fatta chiarezza sui delicati aspetti di responsabilità penale a cui i professionisti che si occupano di attestazioni dei piani di risanamento previsti dal Ccii, possono incorrere.

Si tratta di un documento di ricerca che segue la recente pubblicazione, sempre da parte del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, dei nuovi Principi di attestazione aggiornati al Ccii.

La riforma della crisi di impresa conferma la centralità

del ruolo svolto dal professionista per il risanamento delle imprese in crisi e la valorizzazione delle competenze tecniche dell'aziendalista, che anche il schema di decreto correttivo del Ccii, approvato lo scorso 10 giugno dal Consiglio dei ministri, ha messo in luce.

Come sottolineato dal Cndcec, le novità segnalate nei Principi di attestazione, unitamente alle modifiche apportate dall'art. 342 Ccii, hanno portato a dedicare particolare attenzione all'esame della fattispecie disciplinata nel capo III



Chiarite le responsabilità

del titolo IX del Ccii. Il documento si occupa, inoltre, del simile aspetto penale che interessa le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e la liquidazione controllata del sovraindebitato, già regolate dalla legge n. 27 gennaio 2012, n. 3, le quali trovano

attualmente compiuta disciplina nel Ccii.



Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata